



Dott. GIUSEPPE BRUNELLI
NOTAIO

Repertorio n. 142222

Raccolta n. 49348

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

Registrato a Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

il 01/06/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di maggio

al n. 11847

serie 1T

22 maggio 2023

In Perugia, nel mio Studio in Via Martiri dei Lager n. 78 -

Innanzi a me **Giuseppe Brunelli**, Notaio in Perugia ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di questa città

è comparso

ANTONUCCI GIUSEPPE nato ad Afragola (NA) il 24 aprile 1959 (cod.fisc. NTN GPP 59D24 A064J), per la carica domiciliato presso la sede dell'Associazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione già denominata "ASSOCIAZIONE MADRE SPERANZA - EDUCATORI E AMICI DEL CENTRO SPERANZA - ONLUS", Associazione che nel seguito sarà indicata come "**il Fondatore**", con sede in Fratta Todina (PG), Via Roma n. 13, presso il "Centro Speranza", codice fiscale 94088450542, associazione costituita il 14 gennaio

	2000 con atto del Notaio Patrizia Sara Siciliano	
	di Marsciano (PG), rep.n. 901/331, registrato a Pe-	
	rugia il 31 gennaio 2000 al n. 537; con delibera	
	assembleare del 7 dicembre 2022 verbalizzata dal	
	Notaio Patrizia Sara Siciliano di Marsciano (PG),	
	rep.n. 20387/10186, registrato a Perugia il 14 di-	
	cembre 2022 al n. 28804, l'Associazione ha apporta-	
	to le modifiche statutarie necessarie ai fini del-	
	l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore	
	(RUNTS) e ai fini dell'acquisizione della persona-	
	lità giuridica; con la medesima delibera la denomi-	
	nazione dell'Associazione è stata modificata in	
	"ASSOCIAZIONE MADRE SPERANZA - ODV";	
	la Regione dell'Umbria, Direzione Regionale Risor-	
	se, Programmazione, Cultura e Turismo, con determi-	
	na dirigenziale n. 1858 del 17 febbraio 2023, ha	
	statuito, agli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. n.	
	117/2017 e dell'art. 31 del D.M. n. 106/2020, l'i-	
	scrizione dell'Ente nella Sezione "Organizzazioni	
	di Volontariato del RUNTS"; il costituito legale	
	rappresentante quale dichiara dare esecuzione a de-	
	libera assunta dal Consiglio di Amministrazione	
	dell'Associazione in data 10 maggio 2023 il cui	
	verbale in estratto autentico si allega al presen-	
	te atto sotto la lettera "A" per farne parte inte-	

	grante e sostanziale, omessane lettura per dispen-	
	sa datami dal comparente.	
	Detto comparente	
	premessso che	
	a) in data 4 settembre 2017 si apriva in Panicale	
	(PG) la successione di Becciolotti Giovanna, nata	
	a Panicale (PG) il 7 agosto 1933; la successione	
	era regolata da testamento olografo pubblicato con	
	verbale 6 settembre 2017 a rogito del Notaio Filip-	
	po Duranti di Perugia, rep.n. 61201/23996, regi-	
	strato a Perugia il 14 settembre 2017 al n. 19990	
	serie 1T;	
	b) il testamento recava disposizione a titolo par-	
	ticolare e di contenuto immobiliare a favore di co-	
	stituenda Fondazione, affidando al Fondatore le	
	funzioni di organizzazione esecutiva della disposi-	
	zione testamentaria, quindi inerenti tanto la co-	
	stituzione della Fondazione destinataria del lasci-	
	to che le funzione organizzative a supporto del-	
	l'attività del costituendo Ente;	
	c) in ottemperanza a tale disposizione testamenta-	
	ria e in aderenza a quanto statuito dalla Corte	
	d'Appello di Perugia con Decreto 21 luglio 2022 e-	
	messo nell'ambito del Procedimento n. 187/2022	
	R.G., l'Associazione Madre Speranza ODV intende	

	dar corso alla costituzione della Fondazione, nel	
	rispetto della volontà testamentaria espressa da	
	Becciolotti Giovanna.	
	Quanto sopra premesso, affinché costituisca del	
	presente atto parte integrante e sostanziale, il	
	comparente, nella qualifica indicata, come autoriz-	
	zato e facoltizzato	
	dichiara e determina	
	quanto segue.	
	Art. 1) Per volontà del Fondatore ed in esecuzione	
	delle volontà testamentarie di Becciolotti Giovan-	
	na è costituita una Fondazione, in conformità al	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e alle norme del Codi-	
	ce Civile, avente la denominazione "FONDAZIONE BEC-	
	CIOLOTTI GIOVANNI" .	
	Art. 2) La Fondazione ha durata illimitata.	
	Art. 3) La Fondazione ha sede in Fratta Todina	
	(PG), Via Roma n. 13, presso il Centro Speranza	
	che già costituisce la sede legale del Fondatore,	
	il quale fa rilevare come la volontà testamentaria	
	di Giovanna Becciolotti di fissare la sede dell'En-	
	te in Comune di Panicale (PG), fraz. Tavernelle,	
	Via della Libertà n. 81 non è eseguibile in quanto	
	sita in ambito immobiliare attribuito con altro le-	
	gato dalla Testatrice a terzi.	

	Art. 4) La Fondazione, in conformità alla volontà	
	della Testatrice Giovanna Becciolotti persegue fi-	
	nalità di assistenza a favore di soggetti disabili	
	nell'ambito della Regione Umbria, il tutto come me-	
	glio precisato all'articolo 4) dello statuto della	
	Fondazione del quale do integrale lettura al Fonda-	
	tore e che si allega al presente atto costitutivo	
	sotto la lettera "B" perché ne costituisca parte	
	integrante e sostanziale, omessane lettura per di-	
	spensa datami dal comparente.	
	Art. 5) Il Fondo di Dotazione di cui all'art. 7)	
	comma primo n.7a) dell'allegato Statuto è costitui-	
	to dal Fondatore con conferimento della somma di	
	denaro di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero	
	zero), somma portata da assegno circolare n.	
	6300096897-03 emesso in data 18 maggio 2023 da Ban-	
	co di Desio e della Brianza S.p.A., Filiale di To-	
	di n. 779, cab 33104.1, che viene al sottoscritto	
	Notaio fiduciariamente consegnato, con mandato a	
	riconsegnarlo al Presidente e legale rappresentan-	
	te della qui costituita Fondazione una volta ese-	
	guite le formalità di cui al successivo Art. 6) e	
	Art. 10) dello statuto allegato; il legale rappre-	
	sentante sarà tenuto a vincolare detto Fondo di Do-	
	tazione presso Istituto di Credito o altra forma e-	

		quipollente.	
	Art. 6)	Ai sensi dell'art. 10) dello Statuto alle-	
		gato, il Fondatore nomina il primo Consiglio di Am-	
		ministrazione che resterà in carica per i primi	
		tre esercizi e così sino al 31 dicembre 2025; sono	
		nominati i signori:	
		- BAGIANTI FRANCESCA, nata a Perugia il 25 giugno	
		1968 (cod.fisc. BGN FNC 68H65 G478X), residente a	
		Perugia, Via XX Settembre n. 150/A	
		- CAMPI RUGGERO, nato a Perugia il 12 maggio 1957	
		(cod.fisc. CMP RGR 57E12 G478P), residente a Peru-	
		gia, Piazza Piccinino n. 13	
		- CASTELLINI LUCIANA, nata a Perugia il 6 maggio	
		1974 (cod.fisc. CST LCN 74E46 G478A), residente a	
		Perugia, Piazza IV Novembre n. 36	
		- VALERI MASSIMO, nato a Perugia il 31 maggio 1963	
		(cod.fisc. VLR MSM 63E31 G478G), residente a Magio-	
		ne (PG), Via Inghilterra n. 1	
		- VIOZZI GIUSEPPINA, nata a Montefalcone Appennino	
		(FM) il 25 novembre 1968 (cod.fisc. VZZ GPP 68S65	
		F493K), residente a Fermo, Via Liguria n. 2.	
		Spetterà ai membri nominati del Consiglio di Ammi-	
		nistrazione la nomina del Presidente ai sensi del-	
		l'art. 14) dell'allegato Statuto; il Consiglio di	
		Amministrazione provvederà altresì alla nomina del-	

	l'Organo di Controllo di cui all'art. 16) dello	
	Statuto suddetto.	
	Art. 7) La Fondazione con il presente atto costi-	
	tuita, in quanto Ente del Terzo Settore, ai sensi	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, art. 4), acqui-	
	sterà la personalità giuridica con l'iscrizione	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(R.U.N.T.S.), da avvenire con le modalità e proce-	
	dure di cui all'art. 22) del detto D.Lgs.	
	n.117/2017; con l'acquisizione della personalità	
	giuridica la Fondazione verrà a conseguire il lega-	
	to immobiliare di cui al testamento di Becciolotti	
	Giovanna citato alla lettera b) delle premesse,	
	così acquisendo la proprietà del seguente compen-	
	dio immobiliare:	
	i) rate di terreno in Comune di Panicale (PG),	
	loc. Po Barbano, della superficie catastale di Ha	
	0.54.20, confinanti nell'insieme e massimamente	
	con vie pubbliche e i mappali 521, 333, 564, 533 e	
	1734 del foglio 65 del Catasto Terreni del Comune	
	di Panicale, censite in detto Catasto Terreni al	
	foglio 65 , particelle	
	1731 , Ha 0.05.80, r.d. euro 3,89, r.a. euro 3,29	
	1733 , Ha 0.47.00, r.d. euro 31,56, r.a. euro 26,70	
	1735 , Ha 0.01.40, r.d. euro 0,94, r.a. euro 0,80;	

	ii) rata di terreno in Comune di Piegaro (PG),	
	loc. Po del Vento, della superficie catastale di	
	Ha 0.05.50, confinante con la via pubblica e i map-	
	pali 31, 28, 45 e 85 del foglio 15 del Catasto Ter-	
	reni di Piegaro, salvo altri, censita in detto Ca-	
	tasto Terreni al foglio 15 , particella 29 , Ha	
	0.05.50, fabbricato d'accertare.	
	Il tutto sarà fatto risultare dal Presidente e le-	
	gale rappresentante nel frattempo nominato con at-	
	to aggiuntivo al presente atto costitutivo, fina-	
	lizzato alla trascrizione di cui all'art. 2648 del	
	Codice Civile; il medesimo legale rappresentante	
	viene delegato per il compimento di quanto necessa-	
	rio ai fini della iscrizione dell'Associazione nel	
	RUNTS e assunzione della sua personalità giuridica	
	con potere di apportare al presente atto ed allega-	
	to statuto modifiche e aggiunte all'uopo richieste.	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto,	
	redatto con mezzi di videoscrittura da persona di	
	mia fiducia e da me letto al comparente che, inter-	
	pellato, dichiara di approvarlo e con me lo sotto-	
	scrive alle ore dodici e trenta minuti.	
	Consta di tre fogli di cui sono occupate pagine	
	sette e parte dell'ottava.	
	Firmato: Antonucci Giuseppe	

[illegible]



Consiglio Direttivo
Associazione "Fiducia Speranza" - ODV
Verbale n°1 del 10/05/2023

Oggi 10/05/2023 alle ore 14.00, presso la sede dell'Associazione "Fiducia Speranza" di Fratta Todina, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, presieduto dal Presidente e dal Segretario per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

Ordine del Giorno:

1. Esecuzione disposizioni Testamentarie Becciolotti
Giovanna, in conformità al decreto della Corte d'Appello di Perugia 187/2022 del 21 luglio 2022: determinazioni;
2. Varie ed eventuali;

Risultano presenti in base alla convocazione disposta:
Antonucci Giuseppe, Piccolo Maria, Bacciamini Cristina
Sue Basso Graziella, Del Vecchio Cristina, Morlupi
Federico, Frenquellotti Tiziana.

Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, si passa all'esame dei punti dell'O.d.G.:

1° punto all'O.d.G.: Esecuzione disposizioni Testamentarie Becciolotti
Giovanna, in conformità al decreto della Corte d'Appello di Perugia
187/2022 del 21 luglio 2022: determinazioni;

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che per dare esecuzione alle disposizioni testamentarie di Becciolotti
Giovanna, in conformità al decreto della Corte d'Appello
di Perugia n. 187/2022 del 21 luglio 2022 l'Associazione dovrà
costituire, con atto previsto art. 1 dello statuto che
si allega, una Fondazione denominata "Fondazione Becciolotti
Giovanna" con conferimento di € 30.000,00 a titolo di patrimonio.



Il Presidente comunica inoltre che sono stati individuati quali possibili membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti di seguito indicati: Sorelle Giuseppina Viozzi, dott. Ruggero Campi, Avv. Francesca Bagianti, Ing. Luciana Castellini, dott. Massimo Valeri. Inoltre comunica che è stato individuato Revisore Legale dei Conti della futura Fondazione la dott. ma Franca Ridolfi regolarmente iscritta all'Albo dei Revisori Contabili.

Dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera l'approvazione delle proposte effettuate, delegando il Presidente e Legale Rappresentante Antonucci Giuseppe a compiere tutti gli atti giuridici ed eventuali azioni necessari per la costituzione della Fondazione denominata "Fondazione Braciololi Giovanni".

Del. n. 1/23

2° punto all'ord. g.: Varie ed eventuali;
Nulla emerge a questo punto.

Alle ore 14.30 la seduta è tolta.

Il Segretario Verbalizzante
(Federico Morlupi)

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Antonucci)

Repertorio n.142221

Certifico io sottoscritto dott. Giuseppe Brunelli, Notaio in Perugia e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di questa città, che la presente copia riproduce le pagine del libro Verbali del Consiglio Direttivo dell'ente denominato **"ASSOCIAZIONE MADRE SPERANZA - ODV"**, con sede in Fratta Todina (PG), Via Roma n. 13, presso il "Centro Speranza", tenuto a norma di Legge. Consta di due fogli scritti su tre pagine.

Perugia, 22 maggio 2023

 

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE BECCIOLOTTI GIOVANNI"**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La fondazione denominata **"Fondazione Becciolotti Giovanni"** è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117(di seguito per brevità anche "D.Lgs. n.117/2017 o "Codice del Terzo Settore"), nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le fondazioni nell'ambito del "Terzo Settore".

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "E.T.S" o "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è costituita per atto dell'"ASSOCIAZIONE MADRE SPERANZA - EDUCATORI ED AMICI DEL CENTRO SPERANZA - ODV", con sede in Fratta Todina (PG), per dare esecuzione alle disposizioni testamentarie di Becciolotti Giovanna, in conformità a Decreto della Corte di Appello di Perugia n.187/2022 del 21 luglio 2022.

Art. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Comune di Fratta Todina (PG), all'indirizzo di cui all'atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante e sostanziale; il trasferimento della sede legale all'interno della Circoscrizione di un medesimo Comune non costituirà modifica del presente Statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione che ne curerà la pubblicità di legge nel competente Registro.

La Fondazione svolge la propria attività nel territorio della Regione Umbria all'interno della quale può istituire altri centri di attività, uffici, rappresentanze.

Art. 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - FINALITA' E SCOPO

La Fondazione ha quale finalità quella di dare assistenza, supporto e sostegno ai soggetti disabili, nell'ambito territoriale della Regione Umbria; non ha scopo di lucro e, nel rispetto degli scopi sopra richiamati, svolge in via esclusiva o principale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse

generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie anche in convenzione;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Il tutto in favore di soggetti disabili e con il supporto organizzativo e gestionale del Fondatore "Associazione Madre Speranza - ODV", in conformità alle volontà espresse nel testamento di Giovanna Becciolotti, fatte proprie dal Fondatore ed espresse anche nell'atto costitutivo al quale il presente statuto è allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 - ATTIVITA' CONNESSE

La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di legge. L'individuazione delle attività diverse e/o secondarie sarà determinata di volta in volta da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - VOLONTARI

Per lo svolgimento delle proprie attività ed iniziative d'interesse la Fondazione può avvalersi dell'opera prestata da soggetti esterni in forma volontaria, spontanea, libera e gratuita.

Coloro che intendono divenire "volontari" devono presentare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione a mezzo PEC o raccomandata A/R; il Consiglio provvede a comunicarne l'accoglimento o il rigetto entro 60 giorni.

I volontari sono iscritti in apposito libro tenuto dall'organo amministrativo ("Libro dei Volonta-

ri"); qualora il volontario iscritto si astenga da qualsiasi prestazione per almeno un anno solare, il Consiglio di Amministrazione può disporre la cancellazione dal Libro dei Volontari.

I volontari hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività sociale prestata; sui rimborsi decide il Consiglio di Amministrazione valutata la situazione finanziaria della Fondazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari di alcun genere.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con la Fondazione; quest'ultima ha l'obbligo di assicurare i volontari contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione dal Fondatore all'atto della costituzione della Fondazione e successivamente nel tempo.

Tale patrimonio, amministrato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere incrementato mediante donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonchè:

7a) da conferimenti, in denaro, di beni immobili e mobili, immateriali eseguiti da soggetti, pubblici o privati;

7b) dai beni mobili, anche immateriali, e immobili, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché espressamente destinati ad incrementare il suo patrimonio;

7c) dalle elargizioni eseguite da Enti, da privati, con espressa destinazione a incremento di patrimonio della Fondazione;

7d) da rendite non utilizzate, da ogni incremento derivante dall'attività direttamente e indirettamente svolta dalla Fondazione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sarà destinata ad incrementare il patrimonio;

7e) da contributi assegnati al patrimonio dall'Unione Europea o da altri Organismi sovra nazionali, dallo Stato, da Enti Territoriali o altri Enti pubblici.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento

dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o finalizzate alla realizzazione dello scopo.

Il Fondo di Dotazione dovrà mantenere nel tempo una consistenza minima non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione sopperisce al fabbisogno derivante dall'esercizio delle attività istituzionali, attingendo al patrimonio nel suo complesso, anche realizzandolo secondo i principi di sana e prudente gestione ed amministrazione dell'Ente e sempre in costanza e al servizio di specifici progetti approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, salvo revoca prima della scadenza da parte del soggetto che lo ha nominato e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione anche non remunerato.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore "ASSOCIAZIONE MADRE SPERANZA - ODV".

Quest'ultimo è competente per i rinnovi delle relative cariche, alla scadenza o in caso di dimissioni o altre legittime cause di cessazione, con la sola eccezione dei casi di esclusione e decadenza di cui al successivo art. 11), è competente il Fondatore.

Art. 11 - DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, al quale non concorre il soggetto interessato.

Art. 12 - POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- di eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- di redigere ed approvare entro il mese di ottobre dell'anno in corso il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- di stabilire le direttive e deliberare sulle attività e sulle erogazioni della Fondazione;
- di stabilire le direttive concernenti gli investimenti e i disinvestimenti del patrimonio della Fondazione;
- di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega;
- di approvare eventuali regolamenti interni;
- di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.20 del presente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge;
- di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

- di stabilire il compenso dei componenti dell'Organo di controllo e del Revisore legale/Società di Revisione nei limiti di cui all'art.8, comma 3, lett. a), D. Lgs. 117/2017;
- di assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- di realizzare, mediante vendita, il patrimonio mobiliare, immobiliare e immateriale di cui all'art.7.

Art. 13 - ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quando occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Art. 15 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

In ossequio al disposto di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo, il quale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; può rivestire alternativamente la forma monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 D. Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo corretto funzionamento, svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali di iscritti in appositi registri.

Art. 17 - REVISORE LEGALE DEI CONTI O SOCIETA' DI REVISIONE

Il Consiglio di Amministrazione qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione. Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile della Fondazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio d'esercizio annuale.

Il Revisore è nominato tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali. Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato. La designazione del Revisore Legale spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15, D. Lgs. 117/2017, è obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- libro dei volontari.

Art. 19 - BILANCIO

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo; l'approvazione definitiva del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, conto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; ricorrendo i presupposti di legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Presidente dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre entro 15 giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - AVANZI DELLA GESTIONE

Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, salvo il compenso all'Organo di controllo e a quello di revisione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta degli avanzi di gestione:

- a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati al-

l'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, al fondatore, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21 - ORGANI COLLEGIALI - NORMA DI RINVIO

La convocazione di organi sociali collegiali (Consiglio di Amministrazione ed eventuale Organo di Controllo) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede legale purché in Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ri-

cezione; il preavviso per le riunioni urgenti può essere inoltrato in termini più brevi.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

- a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.

Art. 22 - ESTINZIONE

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 662/1996 o, successivamente all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

Art. 23 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge ed in particolare le norme previste in materia di Fondazioni e di Onlus dall'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana e dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di Enti del Terzo Settore.

Firmato: Giuseppe Antonucci

" : Giuseppe Brunelli Notaio

[illegible]